

ALL. A

CITTA' DI  
VENEZIA



**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL COMUNE DI VENEZIA  
AL 31/12/2018**

**ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**

ALL. A

**STRUTTURA DEL DOCUMENTO:**

1. **RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.**
2. **LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.**
3. **PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2018.**
4. **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**
5. **SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.**

ALLEGATI:

- All. **A.1.:** ***Ricognizione al 31/12/2018 e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016*** al 31/12/2018, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
- All. **A.2.:** ***Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- All. **B:** ***Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia.***

## 1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all'emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società.

Fra le disposizioni di carattere introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del Testo Unico, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In particolare detta norma prevede che:

*"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse*

ALL. A

*generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*  
*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*  
*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Inoltre l'art. 26 comma 11 del medesimo T.U.S.P. prevede che:

*"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

## 2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.

In via preliminare ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 il Comune di Venezia ha approvato entro i termini di legge, con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. 139984 del 31/3/2015, il **Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**. Detto piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 140026 del 31/3/2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di "**Revisione del Piano di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia", trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 601176 del 31/12/2015 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

In esito a detti provvedimenti, sempre in applicazione delle previsioni di legge, entro il termine del 31 marzo 2016 con provvedimento del Sindaco prot. n. 154918 è stata approvata **la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 155217 del 31/3/2016 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, alla luce del fatto che il Piano di razionalizzazione come revisionato prospettava un inevitabile slittamento, stimabile in circa 9 mesi, del periodo di tempo entro quale completare l'attuazione delle operazioni societarie nello stesso previste il Sindaco con provvedimento prot. n. 595972 del 27 dicembre 2016 ha approvato l'**Aggiornamento della Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**. Come i precedenti, anche questo provvedimento è stato inviato Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 596167 del 27/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico è stata approvata la Ricognizione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2017.

Con nota PEC PG/2017/481153 del 9/10/2017 la suddetta Revisione Straordinaria è stata inviata alla Corte dei Conti e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 è stata approvata la **razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 2/1/2019 è stato trasmessa alla Corte dei Conti.

**3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2018.**

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi annualmente le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Si ritiene pertanto, anche alla luce delle previsioni del sopra richiamato art. 26 comma 11 del T.U.S.P., che le partecipazioni oggetto di analisi siano quelle detenute dall'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione della razionalizzazione periodica, quindi attualmente al 31 dicembre 2018.

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:

- per «partecipazione diretta» si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";
- per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.


Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Venezia e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismi **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.

Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda.

ALL. A

Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia alla data del 31 dicembre 2018 sono le seguenti:



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(\*) Vela S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(\*\*) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

(\*\*\*) L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a.r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino - Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).

Nel corso del periodo di tempo intercorrente tra ottobre 2018 e settembre 2019, in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie e della precedente revisione straordinaria approvata dall'Amministrazione Comunale, sono intervenute le seguenti operazioni:

- la partecipazione indiretta detenuta in Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a r.l. è stata ceduta a terzi in data 1/7/2019;
- Marco Polo System G.E.I.E è stato posto in liquidazione così come deliberato all'unanimità al Collegio degli Associati del 12/7/2019;
- in data 30/7/2019 è stato approvato dalle rispettive assemblee il progetto di fusione per incorporazione di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. in Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;
- con sentenza n. 295/2019 del 2/5/2019 il Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di imprese – ha dichiarato la cessazione *ex lege* della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in Autovie Venete S.p.A. dichiarando altresì la nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci del 5/6/2016;



## ALL. A

- con Banca Popolare Etica S.c.p.A. a seguito dell'esercizio del diritto di recesso ex art. 24 comma 5 del TUSP, è seguita la proposta di acquisto delle azioni da parte della società ed è in corso la definizione dei tempi e delle modalità per la stipula del contratto di compravendita;
- con Magvenezia S.c.a r.l. si è proceduto ad esercitare il recesso ai sensi dell'art. 24 comma 5 del TUSP con efficacia dall'11 luglio 2019.

**4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Il Comune di Venezia può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), ed in particolare le attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*; (questo è il comma 3)
- g) altre fattispecie tassativamente indicate.

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e).

Il Comune di Venezia infatti **deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette** in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

ALL. A

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Di seguito si riesaminano le singole partecipazioni in modo da verificare la congruenza del mantenimento rispetto alle previsioni del Testo Unico ed individuando quelle oggetto di interventi di razionalizzazione.

Si rimanda ai contenuti degli **Allegati A.1 Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ed A.2. Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018**, che costituiscono parte integrante del presente documento, per quanto riguarda informazioni maggiormente dettagliate:

- sull'analisi di ricognizione condotta e sugli esiti della ricognizione stessa;
- su anagrafica, organi, affidamenti relativi alle singole società.

## PARTECIPATE DIRETTE

### 1. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' (AVM S.p.A.)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata diretta – <i>in house</i> . |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.      |

AVM S.p.A (denominata all'epoca ASM) è stata costituita in forma di azienda speciale del Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio comunale n.108 del 03 luglio 1995 ex art. 22 L. 142/1990. Dal 1 gennaio 2000 l'azienda è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione ai sensi della L. 127/1997 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28-29/07/1999.

In data 25 gennaio 2012 ASM S.p.A. cambia denominazione in AVM S.p.A.

Con deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", deliberando il conferimento ad AVM S.p.A. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A. corrispondente al 76,99% del capitale sociale pari a 551.514 azioni.

In data 11 novembre 2013 con Deliberazione n. 89 il Consiglio Comunale ha approvato in conferimento ad AVM S.p.A. di n. 310.896 azioni su un totale di n. 365.916 azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A..

In data 28 novembre 2014 sempre in esecuzione della deliberazione n. 89 e della deliberazione n.97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha perfezionato parzialmente la seconda tranche dell'aumento del capitale sociale conferendo ad AVM S.p.A. altre 984 azioni di PMV S.p.A.. A seguito di tale operazione sono state emesse 1.385 nuove azioni di AVM S.p.A.

In data 29 dicembre 2014 in esecuzione della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha ceduto ad AVM S.p.A. le restanti 54.036 azioni di PMV S.p.A. rimaste in sua proprietà.

La società è controllata al 100% dal Comune di Venezia e svolge le funzioni di capogruppo del settore della Mobilità (controllando a sua volta ACTV S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento *in-house* (da parte del competente Ente di Governo del Bacino Veneziano) del servizio di Trasporto Pubblico locale nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia.

ALL. A

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione e all'Ente di Governo del TPL da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Sono ad oggi in corso le attività istruttorie volte al rinnovo dei servizi in scadenza il 31/12/2019, quali la gestione degli approdi operativi del trasporto pubblico non di linea e la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.

Inoltre l'Ente di Governo del Bacino Veneziano del TPL ha concluso l'istruttoria volta alla proroga di due anni e mezzo dell'affidamento *in house* del 90% del servizio del trasporto pubblico locale del bacino veneziano ai sensi delle previsioni dell'art. 4 del Regolamento Europeo n. 1370/2007.

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce del suo ruolo di capogruppo delle Società afferenti al Gruppo Mobilità e alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della stessa.

**2. VE.LA. S.p.A.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A. – <i>in house</i> . |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.   |

La Società è stata costituita con atto del 20 maggio 1998 da ACTV S.p.A. e ha sempre svolto come principale attività la vendita dei biglietti TPL per l'Affidatario del Servizio di trasporto pubblico locale.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", in data 30 ottobre 2012 AVM S.p.A. acquista da Actv S.p.A. 815.000 azioni pari all'86,472% del capitale sociale di Ve.La. S.p.A. in esecuzione della delibera consigliere n°68 del 13/09/2012.

Ad oggi la società è controllata all'88,86% da AVM S.p.A. e partecipata all'11,14% direttamente dal Comune di Venezia.

La società svolge le funzioni di bigliettazione per il Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., oltre ad essere affidataria *in house* da parte del Comune del servizio promozione turistica e culturale e del servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del predetto servizio operativo della bigliettazione del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di servizio.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è sempre stato positivo. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Ad oggi sono in corso le attività istruttorie volte al rinnovo per un triennio del servizio ed accoglienza e informazioni turistica (IAT).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dell'affidamento dei predetti servizi pubblici locali svolti da parte della società.

**3. CMV S.p.A.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via diretta.                                      |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione tramite liquidazione differita. |

La Casinò Municipale di Venezia S.p.A. è stata costituita il 14 dicembre 1995 a seguito di deliberazione C.C. n. 22 del 6/7 febbraio 1995.

Con deliberazione n. 148 del 22 dicembre 2008 il Consiglio comunale ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento di beni mobili e immobili, perfezionato con il trasferimento della proprietà di beni mobili artistici per un valore di 5.612.500 euro e del "Palazzo del Casinò" del Lido di Venezia, per un valore di 34.414.025 euro.

Con deliberazione n. 34 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la riorganizzazione del "Casinò di Venezia" e la modalità di affidamento della gestione della Casa da Gioco.

In data 1 ottobre 2012, la società Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ha modificato la denominazione societaria in CMV S.p.A. e ha scorporato il "ramo gioco" conferendolo alla società di nuova costituzione Casinò di Venezia Gioco S.p.A..

In data 22 ottobre 2012 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione in CMV S.p.A. delle società interamente possedute: Marco Polo S.r.l. e Ranch S.r.l., con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

In esecuzione di quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione adottato dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione n. 137/2015 è stato deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, il conferimento da parte di CMV S.p.A. alla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. del ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della casa da gioco, oltre alla partecipazione in Venis S.p.A., pari al 5% del capitale sociale.

Il predetto Piano di Razionalizzazione e la Revisione Straordinaria prevedevano che i residui assets patrimoniali attivi e passivi rimanessero in capo a CMV S.p.A.

Nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni approvata con DCC n. 37/2017 si era preso atto che la società:

- svolge attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed inoltre presenta un risultato di esercizio negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- ricade nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2, e che non soddisfa pienamente i requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P., e pertanto ne era stata prevista la dismissione della partecipazione stessa mediante messa in liquidazione.

Alla luce di quanto già deliberato nei precedenti Piani e si era previsto che una volta che si fossero ceduti i terreni del c.d. Quadrante di Tessera sarebbe stato possibile procedere con la messa in liquidazione della società con l'assegnazione dei suoi assets patrimoniali residui al

ALL. A

socio Comune di Venezia, tra cui la partecipazione totalitaria nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia e la partecipazione detenuta nella Palazzo Grassi S.p.A.

Alla luce di tale situazione si deve evidenziare come la Società Venezia F.C. s.r.l. abbia presentato in data 24 luglio 2018 al Comune di Venezia lo Studio di Fattibilità, a valere quale progetto preliminare, per la realizzazione del nuovo stadio del Venezia Calcio, in un'area di 40 ettari del Quadrante di Tessera.

Detto progetto che prevede, tra le altre, l'acquisizione dei terreni di proprietà di CMV S.p.A., è stato dichiarato, ai sensi della Legge n. 147/2013, art. 1 comma 304, lett. a), di pubblico interesse con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18 ottobre 2018.

Pertanto si sono avviate le procedure per la futura cessione delle aree al proponente una volta concluso il complesso iter amministrativo volto all'approvazione del progetto definitivo.

In quest'ottica, quindi, si conferma la previsione di una liquidazione differita della società, in relazione alla procedura di cessione dei Terreni del c.d. Quadrante di Tessera alla luce del progetto presentato da Venezia Football Club per la realizzazione del nuovo Stadio sopra illustrata.

Una volta concluse e definite le predette tematiche sarà possibile procedere con la messa in liquidazione della società.



ALL. A

#### **4. LA IMMOBILIARE VENEZIANA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IVE S.r.l.)**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A. |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.                         |

Il 3 gennaio 1940, con determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043 del podestà, il Comune di Venezia ha aderito alla società Anonima per Azioni "La Immobiliare Veneziana".

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio.

Per realizzare dette attività l'oggetto sociale è il seguente: l'acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

Con deliberazione n. 95 del Commissario straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 2015, è stato approvato il conferimento del 34,48% del capitale sociale di VEGA S.c.a r.l. a IVE S.r.l.. Il capitale di quest'ultima è stato incrementato da 9.400.396 a 10.860.240 euro, così pure la percentuale di possesso del Comune di Venezia è incrementata da 99,45% a 99,524%. Tale operazione si è perfezionata in data 11 giugno 2015.

In esito a tale conferimento la società ha assunto per conto dell'Amministrazione Comunale il ruolo di unica società immobiliare.

Nel corso 2016 la società è stata individuata dall'Amministrazione Comunale come soggetto destinato ad acquisire tutti i beni immobili del Fondo immobiliare Città di Venezia.

Tale operazione ha portato la società a sottoscrivere con Unicredit (banca finanziatrice del Fondo) un contratto di acollo e parziale rifinanziamento del debito per far fronte agli oneri connessi alla stipula del contratto di acquisto dei beni immobili.

Il bilancio 2017 si è chiuso con un utile d'esercizio pari a 41 mila euro mentre il 2016 si era chiuso con una leggera perdita d'esercizio pari a 457 mila euro.

Il bilancio 2018 ha presentato una perdita di € 2.722.258 che però è stata integralmente coperta tramite la rinuncia da parte del Comune di Venezia ad € 5.444.374 di dividendi deliberati negli esercizi precedenti e che ha portato alla creazione nel patrimonio netto di una riserva disponibile.

In ogni caso il budget 2019 prevede una chiusura positiva.

Nella Revisione Straordinaria delle Partecipazioni approvata con DCC n. 37/2017 e con la successiva ricognizione annuale approvata con la DCC n. 60/2018 si era dato atto che la società:

ALL. A

- non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 3: valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante).

Alla luce di tale situazione la partecipazione è ritenuta indispensabile per le ragioni sopra esposte e può essere confermato il mantenimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

ALL. A

## 5. AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.P.A. (AMES S.P.A.)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata diretta – <i>in house</i> . |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.      |

AMES S.p.A. è stata costituita in forma di azienda speciale con deliberazione C.C. n. 207 del 23/09/1996 ex art. 22 della L. 142/1990. Dal 1 dicembre 1999 (iscrizione Registro Imprese) è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione dell'azienda speciale AMES ai sensi della L. n. 127/1997 (deliberazione C.C. n. 122 del 28-29/07/1999).

E' una società totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell'*in house*, a cui sono affidati i servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario. A tal proposito anche l'esercizio 2018 ha chiuso con un utile netto di € 80.555.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia.

## 6. INSULA S.p.A.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via diretta ed indiretta tramite Veritas S.p.A., AVM S.p.A., IVE S.r.l.- <i>in house</i> . |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.  |

Il Comune di Venezia controlla integralmente il capitale di Insula S.p.A. in parte prevalente in via diretta (72,14%), e per il restante 26,73% tramite le sue controllate VERITAS S.p.A. (24,73%), IVE S.r.l. (1,13%) e AVM S.p.A. (2%).

Insula S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio così come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17 marzo 2014, relativi in particolare alla realizzazione di lavori pubblici e di gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla residenza.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società. Il ridursi nel tempo delle risorse previste dalla legge speciale per Venezia ha reso necessario intervenire con una riorganizzazione ed un efficientamento dei costi.

Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di € 136.412. Il bilancio 2017 si è chiuso in equilibrio mentre l'esercizio 2016 aveva visto una leggera perdita d'esercizio.

Alla luce di tale situazioni sono in corso le analisi istruttorie volte alla definizione di una nuova tipologia di contratto di servizio in coerenza anche con le previsioni dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici (D.lsv0 n. 50/2016).

Ad oggi sono in corso le attività istruttorie volte a rinnovare gli affidamenti relativi alla gestione tecnico-manutentiva e all'amministrazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale e non, al servizio di manutenzione del parco imbarcazioni comunali e di assistenza alle regate e all'esecuzione di interventi pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento ristrutturazione e nuova edificazione.

In ogni caso al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del testo unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

ALL. A

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi strumentali all'ente, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia e degli altri soci.

**7. Venezia Spiagge S.p.A.**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata diretta.             |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento fino al 31/12/2021. |

La società ha ad oggetto la gestione degli stabilimenti balneari comunali ed esercizio delle connesse attività economico-turistiche, partecipata per il 51% dal Comune di Venezia e per il 49% da un socio privato.

La decisione rappresentata nella Revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 era quella di differire la decisione sul mantenimento nel 2020, anno in cui si stima termineranno i lavori nel compendio immobiliare Blue Moon volti al successivo rinnovo della Concessione demaniale per 20 anni.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" sull'impossibilità di poter detenere la partecipazione in Venezia Spiagge S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, si era ritenuto necessario precisare nella Razionalizzazione Periodica delle partecipazioni di riservarsi sulla decisione per il suo mantenimento o per la sua dismissione.

Detta riserva era dettata dal fatto che l'art. 51 del Disegno di Legge Stabilità per il 2019 prevedeva una deroga alla dismissione delle partecipazioni societarie che avessero chiuso in utile gli esercizi 2014-2016. Pertanto, fino al 2021, ci si riservava in caso di effettiva approvazione del testo in questo senso, di rivedere la decisione alla luce dell'eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento.

In considerazione di quanto previsto nel Piano di Revisione straordinaria delle Partecipazioni del 2017 si ritiene ora di poter applicare le previsioni del comma 5 bis dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 secondo cui: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Infatti la società risulta avere conseguito un risultato medio in utile nel triennio antecedente la Ricognizione Straordinaria delle partecipazioni approvata nel 2017.

### 8. Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. - VENIS S.p.A.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via diretta ed indiretta tramite Actv S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Veritas S.p.A., Ames S.p.A., Vela S.p.A., Insula S.p.A. – <i>in house</i> . |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.   |

La società è stata fin dalla data di acquisizione delle azioni affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale.

Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall'Ente sia per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società.

Il bilancio 2018 ha chiuso con un utile netto di € 144.393. I bilanci 2017 e 2016 si sono chiusi in equilibrio.

In ogni caso al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 28 dicembre 2016.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017 ha affidato a Venis S.p.A., il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per una durata di 5 anni, con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022, con la medesima deliberazione sono state inoltre approvate le linee-guida per la stesura del contratto tra Comune e Venis relativo al servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale e dei relativi disciplinari tecnici.

Successivamente la Giunta comunale, con deliberazione n. 354 del 29-12-2017 ha approvato il testo del contratto di servizio, nel rispetto delle linee-guida approvate con provvedimento consiliare.

La società pertanto risulta oggi affidataria *in house* di servizi strumentali.

Con deliberazione, n. 57, del 21 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'accettazione della proposta di cessione delle 3.000 azioni di Venis S.p.A. alla Città Metropolitana di Venezia al prezzo di euro 105,66 per azione, per un importo complessivo di euro 316.980,00.

ALL. A

Successivamente con contratto stipulato in data 20 giugno 2018 si è perfezionata la cessione delle predette azioni alla Città Metropolitana di Venezia.

Pertanto ad oggi Venis S.p.A. è una società controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 65,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del 5%, da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. con una quota del 5% e da Veritas S.p.A. con una quota del 5% e del 3% rispettivamente in capo ad AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A. e per il 10% dalla Città Metropolitana di Venezia.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/2/2019 è stato approvato con riferimento al contratto di servizio per la gestione del sistema informativo comunale, il programma triennale delle attività 2019-2021.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia e degli altri soci.



ALL. A

### **9. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata diretta – <i>in house</i> – società quotata ex art. 2 T.U.S.P. |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.   |

La società è stata costituita nel 2001 e nel 2007 vi è stata l'incorporazione in Vesta S.p.A. (ridenominata Veritas S.p.A.) di ACM S.p.A. ed ASP S.p.A. di Chioggia e successivamente della società SPIM S.p.A. di Mogliano.

Il Comune di Venezia detiene al 23 settembre 2016 il 50,316% di Veritas S.p.A., società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, della manutenzione del verde pubblico, dei servizi igienici e della posa passerelle.

Veritas ha poi acquisito la quota di controllo di due società di gestione del servizio rifiuti operanti nell'ambito della Provincia di Venezia (Alisea S.p.A. e Asvo S.p.A.). Inoltre per meglio gestire le attività operative si è dotata di apposite società dedicate e specializzate nelle complesse fasi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La società è legata all'Amministrazione e ai Consigli di Bacino da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Sebbene il Comune di Venezia possieda la maggioranza del capitale sociale di Veritas S.p.A., suddiviso per il resto tra altri 50 Comuni della Provincia di Venezia e di Treviso, il controllo analogo sulla società viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo, composto da tutti i 51 soci della società.

Le previsioni sul sistema di funzionamento ai sensi della Convenzione di detto Comitato prevedono un meccanismo di approvazione delle deliberazioni non solo per quote societarie ma anche per teste con l'attribuzione ad ogni socio di un voto, a prescindere dalla quota di capitale detenuta nella società.

In virtù di ciò, nonché del fatto che il Comune di Venezia non nomina la maggioranza degli amministratori, l'Amministrazione Comunale non esercita in via esclusiva l'attività di direzione e coordinamento sulla società.

Veritas S.p.A. nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi

ALL. A

e per gli effetti di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175) infatti l'articolo 2 prevede che sono società quotate *"le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche"*.

Inoltre l'art. 1 del TUSP stabilisce che *"le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p)"*.

Inoltre alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 3 del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015."* la partecipazione detenuta in Veritas S.p.A. può essere mantenuta.

Alla luce di tale previsione normativa si ritiene comunque di precisare che la ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento risiede nell'affidamento e nella gestione dei predetti servizi pubblici locali.

Si evidenzia inoltre che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il 15/11/2019 ha approvato l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia *in-house* a Veritas S.p.A. fino al 2038.

**10. Marco Polo System G.E.I.E.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata diretta – Gruppo europeo di interesse economico |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione tramite liquidazione.      |

Il Marco Polo System è un Gruppo Europeo di Interesse Economico i cui Associati sono il Comune di Venezia per il 50% e KEDKE (ora KEDE) - Associazione centrale dei Comuni e delle Comunità della Grecia - per il restante 50%.

Come già ampiamente motivato nel precedente Piano di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Infatti l'organismo svolge attività non riconducibili ad alcuna delle fattispecie ammesse dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Inoltre il G.E.I.E. è organismo riconducibile per la sua disciplina alle società di persone, forma giuridica esclusa dai tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 24/01/2017, rep. n. 381/2017, nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Venezia volto a far accertare lo scioglimento del Gruppo alla data del 21/06/2015, ha evidenziato come invece la sua scadenza naturale vada ricondotta alla data del 21/06/2020. La predetta decisione è stata gravata dal Comune di Venezia avanti la Corte d'Appello di Venezia e la relativa causa è attualmente pendente, con udienza di trattazione fissata al 21/06/2020.

Detto contenzioso è stato causato dalla mancata volontà dell'Associato KEDE di addivenire ad una soluzione condivisa per la messa in liquidazione dell'Organismo.

Si evidenzia infine che, anche alla luce del parere del Collegio dei Revisori, il bilancio 2015 e il bilancio 2016 non sono stati approvati dall'Associato Comune di Venezia.

Si segnala, inoltre, come al momento deve ancora essere presentato il bilancio 2017.

Inoltre con Delibera n. 307 del 12 dicembre 2017 della Giunta Comunale si è approvato di promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale di Venezia nei confronti dell'Amministratore Unico del GEIE Marco Polo System per violazione dei limiti del mandato.

Con ordinanza n. ruolo 4494/2018-1 del 28/4/2019 il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa - ha revocato l'amministratore unico del Marco Polo System G.E.I.E.

Si evidenzia che con atto negoziale prot. n. 357595 del 12/7/2019, i due associati all'unanimità hanno convenuto di sciogliere Marco Polo System G.E.I.E. e hanno a tal fine nominato due liquidatori.

Si conferma, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'obbligo e la volontà dell'Ente di procedere con la dismissione di detto Organismo stante il suo stato di liquidazione.

### 11. Autovie Venete S.p.A.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza diretta.                            |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione tramite cessione o recesso. |

Il Comune di Venezia detiene lo 0,282% del capitale sociale di **Autovie Venete S.p.A.**, avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

La partecipazione detenuta in Autovie Venete S.p.A. dal Comune di Venezia, già ritenuta non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 3, commi 27-29 della L. 244/2007 con deliberazione consiliare n. 70/2014, è da considerarsi cessata ai sensi dell'art. 1 comma 569 della L. 147/2013, che ha dichiarato cessate ad ogni effetto le partecipazioni non indispensabili ai sensi del suddetto comma 27 non cedute entro il 31/12/2014.

Sul punto è intervenuta la novella legislativa che ha visto l'introduzione del comma 569bis nell'art. 1 della L. 147/2013 ad opera della L. 190/2014 il quale, attribuendo la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione all'assemblea dei soci, ha creato alcuni dubbi interpretativi in sede di applicazione.

A fronte dell'inerzia della società nel provvedere alla liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato, il Comune di Venezia ha provveduto ad intimare formalmente la società ad adempiere entro e non oltre il 29/2/2016 procedendo all'approvazione della cessazione della partecipazione - e quindi della qualità di socio - in capo al Comune di Venezia ed alla liquidazione del valore delle relative azioni.

La società ha riscontrato la suddetta intimazione ad adempiere in data 25/2/2016, informando della convocazione per il 5 aprile 2016 di un'Assemblea Ordinaria dei Soci per la trattazione del punto all'ordine del giorno *"Richiesta di alcuni azionisti soci pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 569 e 569 bis L. 147/2013: deliberare inerenti e conseguenti"*.

In detta Assemblea Ordinaria è stato deliberato, con il voto contrario del Comune di Venezia, della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Udine, in merito alla *"Richiesta di alcuni azionisti soci pubblici ai sensi dell'art. 1 commi 569 e 569 bis della L. 147/2013: deliberare inerenti e conseguenti"* di:

i) prendere atto degli evidenziati profili di potenziale illegittimità e di limitata applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1, comma 569 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 alle partecipazioni detenute nella S.p.A. Autovie Venete dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ii) non approvare alcun provvedimento di cessazione delle partecipazioni societarie detenute in

ALL. A

S.p.A. Autovie Venete dai soci pubblici.

In esito a detta deliberazione Assembleare, il Comune di Venezia ha deliberato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 23/6/2016 di avviare l'azione legale per l'accertamento e la dichiarazione della cessazione *ex lege* della partecipazione detenuta in Autovie Venete S.p.A..

E' stata proposta avanti il Tribunale Civile di Trieste l'azione giudiziale volta all'accertamento dell'avvenuta cessazione *ex lege* della partecipazione in capo al Comune di Venezia.

Con sentenza n. 295/2019 del 2/5/2019 del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di imprese - è stata accertata e dichiarata la cessazione *ex lege* della partecipazione del Comune di Venezia ed è stata dichiarata la nullità della deliberazione assembleare di Autovie Venete S.p.A. del 5/4/2016 sopra citata.

Pertanto ad oggi il Comune di Venezia non è più socio di detta società.

**12. BANCA POPOLARE ETICA S.COOP.P.A.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza diretta.   |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP. |

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A., è una società avente per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, con l'intento precipuo di perseguire i principi della finanza etica, dal Comune di Venezia che ne detiene n. 300 azioni di valore nominale pari a € 52,50 ciascuna, pari allo 0,0233% del capitale sociale al 31/12/2018.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Ciò anche alla luce delle previsioni introdotte al comma 9 ter dell'art. 4 del Testo unico dall'art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205 secondo cui : *"E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima."*

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1850 del 1/10/2018 era stata indetta la procedura di gara per la vendita della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia nella società. La gara predetta, tenutasi in data 19/12/2018, è stata dichiarata deserta con determinazione dirigenziale n. 731 del 3/4/2019 in quanto nessuna offerta era pervenuta.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 che ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, il Comune ha confermato la volontà di procedere alla dismissione della quota e con la determinazione n. 731/2019 sopra citata, era stato dato mandato di proceder con gli atti volti al recesso mediante la procedura ex art. 24, comma 5 del TUSP.

Con nota PEC PG 2019/254692 del 21/5/2019 l'Amministrazione Comunale ha comunicato alla società la volontà di recedere con la procedura di cui all'art. 24, comma 5 del TUSP.

Con nota PEC PG 2019/305747 del 17/6/2019 Banca Popolare Etica ha comunicato la procedura da seguire per la vendita delle azioni detenute dal Comune di Venezia affinché quest'ultimo possa recedere e quindi dismettere la partecipazione.

Ad oggi si è in attesa della definizione delle modalità formali per il perfezionamento dell'operazione. Si ritiene che la partecipazione sarà dismessa entro il 30/06/2020.

**13. Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza diretta.                      |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante alienazione. |

Il Comune di Venezia detiene l'1,09% in Interporto di Venezia S.p.A., società avente ad oggetto lo studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale in collegamento con il sistema portuale per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P. ed in quanto presenta perdite reiterate.

Si rappresenta che dal 20/11/2018 la società è in stato di liquidazione e pertanto si è in attesa dell'esito della procedura medesima.

**14. MAG Venezia S.coop.a r.l.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza diretta  |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP. |

Il Comune di Venezia al 31/12/2018 possedeva n. 100 quote pari allo 0,47% del capitale sociale. Il capitale sociale al 31/12/2018 ammontava a 487.925,00 euro i.v. suddiviso in n. 19.517 quote del valore nominale di 25,00 euro ciascuna.

La cooperativa ha il compito di sostenere le attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della non violenza, della solidarietà, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.

Come già ampiamente motivato nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P.

Inoltre presenta un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti ed un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ad € 500.000.

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1850 del 1/10/2018 era stata indetta la procedura di gara per la vendita della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia nella società. La gara predetta, tenutasi in data 19/12/2018, è stata dichiarata deserta con determinazione dirigenziale n. 731 del 3/4/2019 in quanto nessuna offerta era pervenuta.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 che ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, il Comune ha confermato la volontà di procedere alla dismissione della quota e con la determinazione n. 731/2019 sopra citata, era stato dato mandato di proceder con gli atti volti al recesso mediante la procedura ex art. 24, comma 5 del TUSP.

Con nota PEC PG 2019/254835 del 21/5/2019 l'Amministrazione Comunale ha comunicato alla società la volontà di recedere con la procedura di cui all'art. 24, comma 5 del TUSP.

Con nota PEC PG 2019/353488 del 11/7/2019 la società Magvenezia ha comunicato di accettare la richiesta di recesso del Comune di Venezia e che la partecipazione sarà rimborsata nei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio 2019 e quindi entro la fine del 2020.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello Statuto, il recesso ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione dell'accoglimento della domanda di recesso (11 luglio 2019), con contestuale cessazione del rapporto mutualistico.



**PARTECIPATE INDIRETTE****15. ACTV S.p.A.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata indiretta tramite AVM S.p.A. – <i>requisiti dell'in house.</i> |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione.   |

La Società è stata costituita il 4 dicembre 2000 in esito alla trasformazione del Consorzio Veneziano dei Trasporti. A detta società il Comune di Venezia partecipava direttamente con una quota del 76,99%.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", il 27 aprile 2012 AVM S.p.A. ha acquisito a titolo di aumento di capitale dal Comune di Venezia la partecipazione del 76,99% del capitale sociale in ACTV S.p.A..

Ad oggi la società è controllata appunto da AVM S.p.A. e partecipata al 17,67% dalla Città Metropolitana di Venezia e all'11,27% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 4,53% è suddiviso tra altri 21 Comuni della Provincia di Venezia.

Svolge le attività operative per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., negli ambiti sopraindicati, oltre a gestire in regime di proroga tecnica il servizio TPL in alcune linee minori oggetto di affidamento a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente di Governo del TPL.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del servizio operativo del TPL da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio.

La società è legata all'Amministrazione e all'Ente di Governo del TPL da appositi contratti di servizi per la gestione diretta dei servizi in regime di proroga tecnica.

Nel corso degli ultimi tre esercizi il risultato economico è stato positivo. A tale proposito, l'esercizio 2018 ha presentato una chiusura ampiamente positiva con un utile netto di € 1.806.837. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

La società è stata dotata in esito alla modifica dello statuto dei requisiti per *l'in house providing*, in modo da realizzare le condizioni in astratto per un eventuale affidamento diretto di servizi pubblici.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 20 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e

ALL. A

produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. a).

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

**16. ATC Esercizio S.p.A.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A.                                |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP. |

La società esercita il servizio di Trasporto Pubblico Locale nel bacino urbano del Comune di La Spezia.

In data 30 novembre 2008 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in ATC Esercizio S.p.A. pari allo 0,04% del capitale sociale.

La società svolge un servizio di interesse generale ma non rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia.

Alla luce di tale situazione l'Amministrazione Comunale si è attivata per la dismissione tramite la controllata indiretta Actv S.p.A..

Ad oggi, la società S.A.C.A. soc. coop. a r.l. ha comunicato con nota prot. 5/P/AP del 26/4/2019 l'esercizio del diritto di prelazione come da art. 6 dello statuto sociale e pertanto la dismissione può considerarsi in dirittura d'arrivo visto che si è solo in attesa di definire i modi ed i tempi per il perfezionamento dell'operazione.

A tal riguardo, con nota del 7/8/2019 prot. 22582 Actv S.p.A. ha sollecitato S.A.C.A. soc. coop. a r.l. per la definizione delle modalità e dei tempi per chiudere l'operazione di cessione della partecipazione.

**17. Thetis S.p.A.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A. |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante cessione.    |

In data 1 gennaio 1999 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in Thetis S.p.A.

La società ha per oggetto sociale l'attività, per conto proprio e di terzi, di:

- servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione, verifica e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nel campo delle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia e gestione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
- servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi energetici;
- attività di laboratorio chimico ed ecotossicologico;
- attività di ingegneria, sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici e reti, prototipi e sistemi operativi destinati ad applicazione ed impieghi di carattere scientifica ed industriale e alla fornitura di servizi innovativi connessi;
- attività di fotogrammetria, elaborazione di immagini e cartografia;
- attività di bonifica, recupero e rinaturalizzazione ambientale.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era previsto di:

- mantenere la partecipazione azionaria nella società Thetis in quanto l'attività ITS svolta dalla medesima è fondamentale - sia da un punto di vista strategico che industriale - per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di monitoraggio e localizzazione dei mezzi navali ed automobilistici di Actv S.p.A. nonché per il sistema di infomobilità all'utenza, entrambi realizzati da Thetis stessa.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito alla impossibilità di poter detenere la partecipazione in Thetis S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, nella ricognizione periodica delle partecipazioni approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2018 si era reso necessario precisare che la società doveva essere oggetto di dismissione, in quanto effettivamente non rientrante tra le stringenti ipotesi previste per il mantenimento della stessa.

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta dovrà essere dismessa da ACTV S.p.A. secondo le previsioni del TUSP. In ogni caso si precisa che la durata della società secondo le previsioni del vigente statuto è fissata al 31/12/2020.

**18. Casinò di Venezia Gioco S.p.A.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via indiretta tramite CMV S.p.A. - <i>in house</i> .   |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della partecipazione con interventi finalizzati alla riduzione dei costi ed al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della società. |

E' la società affidataria *in house* della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

La Società è stata costituita a seguito del progetto di riorganizzazione della Casinò Municipale S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2012 mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco.

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, la società CMV S.p.A. ha conferito a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della Casa da Gioco.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del Servizio di Gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

Infatti il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 30 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo.

L'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo.

La deroga al divieto penale di esercizio di giochi d'azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del c.p., che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un'attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale.

A fronte di tale situazione giuridica il Comune di Venezia ha confermato in esito alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco la modalità di affidamento *in house* del predetto servizio.

La società è legata all'Amministrazione da un apposito contratto di servizio.

La natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, in questi ultimi anni (2012-2016), anche a causa della crisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economico-

ALL. A

finanziaria della società particolarmente critica.

Infatti l'Amministrazione Comunale è dovuta intervenire ripetutamente ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione indiretti per il tramite di CMV S.p.A, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (previsione ora inserita nel testo unico all'art. 14), a norma del quale il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell'art. 2447 c.c., ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era previsto di:

- mantenere la partecipazione anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 secondo cui: *"In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018"*.

Si deve ricordare come nel corso del 2017 la società abbia approvato un Piano di Ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il necessario intervento di ricapitalizzazione della società nel 2017 approvato con DCC n. 19 del 24/5/2017.

Gli elementi essenziali di tale Piano erano costituiti:

- dalla revisione complessiva dei principali costi operativi (tra cui in particolare i costi dei servizi alla clientela);
- dall'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali per giungere alla stesura del nuovo contratto di lavoro aziendale; e contestuale programma di investimenti volti al rilancio della Casa da Gioco.

In data 1/7/2017, a causa dell'infruttuosa trattativa e all'impossibilità di giungere ad un nuovo contratto aziendale di lavoro, la società si è trovata costretta ad applicare un Regolamento Aziendale disciplinante in via unilaterale il rapporto di lavoro in attesa della stipula di un nuovo contratto aziendale di lavoro ciò al fine di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L'attuazione di detto Piano nel corso del 2017 ha permesso di chiudere il bilancio dell'esercizio con un risultato ampiamente positivo conseguendo, dopo 4 anni, un utile netto di € 1.176.753.

Detto risultato deriva sostanzialmente dagli effetti degli interventi previsti nel Piano d'Azione per il definitivo riequilibrio della gestione della Casa da Gioco.

ALL. A

In ogni caso durante l'esercizio 2018 sono proseguite le attività volte all'attuazione del Piano d'Azione. In particolare si è riaperta la fase delle trattative sindacali volte a pervenire alla stipula di un nuovo contratto di lavoro aziendale anche se sul punto è necessario evidenziare come in data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta una pre-intesa tra l'Azienda e tre Organizzazioni Sindacali (su otto), SLC-CGIL, Snalc - Cisl e RLC; tale pre-intesa è stata sottoposta a referendum dei lavoratori, svoltosi nel periodo 29 marzo - 3 aprile 2018.

La proposta di nuovo CAL, contenuta nella citata pre-intesa, è stata però rigettata dalla maggioranza dei lavoratori.

Successivamente in data 16 maggio 2018 sono state depositate le sentenze relative alle cause di lavoro intentate da alcuni dipendenti contro il recesso unilaterale dal CAL e l'applicazione di un Regolamento Unilaterale per la disciplina del rapporto di lavoro dal primo luglio 2017.

Dette sentenze hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell'impianto introdotto con il Regolamento aziendale unilaterale applicato dalla società accertando solamente il diritto dei lavoratori alla conservazione, quale trattamento individuale, di alcune voci retributive del precedente CAL 1999-2002, condannando la Società a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive.

In ogni caso dette pronunce non hanno minato l'equilibrio economico del bilancio 2017 e l'attuazione del predetto Piano nel corso del 2018.

Nel corso del mese di novembre si è, comunque, riaperta una nuova fase negoziale e il tavolo delle trattative sindacali risulta tuttora aperto.

Nel 2018 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.415 con un esercizio sociale caratterizzato dal ritorno ad un clima di normalità dei rapporti tra le parti sociali.

Per quanto riguarda l'operazione di ricapitalizzazione della società avviata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017, è stato prorogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53/2018 al 30/06/2020 il termine per il completamento che si attuerà con il versamento della somma residua di € 4,25 milioni volti a sostenere gli investimenti per l'ampliamento della sede di Cà Noghera.

In data 30/7/2019 le assemblee straordinarie dei soci di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò Meeting & Dining Services S.r.l., hanno deliberato l'approvazione del progetto di fusione di Casinò Meeting & Dining Services S.r.l. in Casinò di Venezia Gioco S.p.A. i cui effetti decorreranno dal 31/10/2019. Dal mese di novembre 2019 Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. sarà cancellata dal Registro delle Imprese.

Il 6 novembre è stato stipulato l'atto di fusione tra le due società i cui effetti contabili saranno retroattivi dal 1 gennaio 2019.

Alla luce di tale situazione è necessario mantenere la partecipazione, continuando nelle attività di risanamento e di rilancio della società tramite l'attuazione di quanto previsto dal predetto Piano.

ALL. A

### 19. Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via indiretta tramite Casinò di Venezia Gioco S.p.A.   |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione tramite fusione per incorporazione con la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. all'avverarsi delle condizioni previste nella delibera del CdA del 28/9/2018. |

La Società è stata costituita il 17 gennaio 2007.

La Casinò di Venezia Gioco S.p.A. ha acquisito l'intera partecipazione il 1 ottobre 2012 per effetto del conferimento da CMV S.p.A. dell'azienda Gioco che comprendeva anche la partecipazione nella Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l..

La società è inoltre concessionaria del "gioco on line" da parte dello Stato.

La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione delle attività accessorie alla Casa da Gioco di Venezia e/o imprese operanti nel settore dello spettacolo o dell'intrattenimento; di servizi di ospitalità e ricettivi; di pubblicità, propaganda e promozione; di trasporto e collegamento; di corsi di formazione professionale per le funzioni relative alle attività di Case da Gioco; consulenza e assistenza per l'organizzazione di Case da Gioco o di attività di intrattenimento e spettacolo sia in Italia che all'estero.

Nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era preso atto che:

- la società ricadeva nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e pertanto doveva essere dismessa.

Alla luce di detta previsione il Consiglio di Amministrazione della CdV Gioco S.p.A., riunitosi in data 28 settembre 2018, ha preso atto di quanto precisato con DCC n. 37 del 28/9/2017 e che quindi le modalità di dismissione individuate erano:

- una fusione per incorporazione semplificata con la Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;
- la cessione a terzi del ramo d'azienda legato ai servizi svolti nei confronti della Casa da Gioco.

A tal fine, ha deliberato:

- di avviare senza indugio, e di concerto con gli Uffici competenti del Comune di Venezia, le trattative con le organizzazioni sindacali al fine di raggiungere, entro il termine ultimo del 15 dicembre 2018, la formale conferma che il contratto di lavoro attualmente applicato ai dipendenti della controllata continuerà ad avere applicazione anche dopo la fusione, senza rivendicazioni di sorta;



ALL. A

- di conferire mandato al Direttore Generale affinché, di concerto con i consulenti della Società, avvii senza indugio la predisposizione del progetto di fusione/scissione che verrà attuato ad esito della trattativa, restando inteso che ove, così come auspicato, possa essere predisposto il piano di riequilibrio economico e possa essere raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali, si procederà alla fusione della controllata in CdiVG S.p.A.

Il bilancio dell'esercizio 2018 di Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. ha presentato una perdita di € 1.258.059.

In data 30/7/2019 le assemblee straordinarie dei soci di Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò Meeting & Dining Services S.r.l., hanno deliberato l'approvazione del progetto di fusione di Casinò Meeting & Dining Services S.r.l. in Casinò di Venezia Gioco S.p.A. i cui effetti decorreranno dal 31/10/2019. Dal mese di novembre 2019 Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. sarà cancellata dal Registro delle Imprese.

Il 6 novembre 2019 è stato stipulato l'atto di fusione tra le due società i cui effetti contabili saranno retroattivi dal 1 gennaio 2019.

## 20. Palazzo Grassi S.p.A.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Collegata in via indiretta tramite CMV S.p.A. |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Mantenimento della Partecipazione             |

La Società è stata costituita il 28 ottobre 1982.

CMV S.p.A. ha acquisito la partecipazione del 20% del capitale sociale il 6 maggio 2005 mentre il rimanente 80% del capitale è posseduto dalla Pinault Collection S.a.s.

CMV S.p.A. detiene il 20% del capitale sociale costituito da azioni di categoria privilegiata i cui diritti patrimoniali sono partecipazione proporzionale agli utili, ma partecipazioni alle perdite limitata al 5%.

La società ha per finalità la gestione, manutenzione, ampliamento ed eventuale ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Venezia Campo San Samuele 3231 e denominato Palazzo Grassi e la promozione in loco di attività culturali e artistiche attraverso l'organizzazione e la gestione diretta o indiretta di esposizioni permanenti o temporanee di collezioni pubbliche o private, mostre, manifestazioni, convegni, congressi, simposi, spettacoli e rappresentazioni in genere.

Si precisa che la società può realizzare la ristrutturazione e la costruzione dell'immobile sito in Venezia, Campo San Samuele 3231 e denominato "Teatrino", provvedere alla gestione del medesimo così come previsto per Palazzo Grassi e all'eventuale sua vendita a terzi o anche ad azionisti della società. Lo scopo sociale comprenderà anche quello di mantenere o preservare la destinazione di Palazzo Grassi ad uso espositivo museale, conformemente all'attuale destinazione.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era precisato quanto segue:

*"Il Contratto di acquisto della partecipazione prevede che decorsi 99 anni dalla stipula del contratto di cessione delle azioni all'attuale socio Pinault Collection S.a.s, la CMV S.p.A. possa esercitare un diritto di opzione per l'acquisto dell'80% del Capitale sociale della società e quindi indirettamente dell'immobile Palazzo Grassi per l'importo di 1.000 euro.*

*La condizione per l'esercizio di detto diritto è che la partecipazione sia detenuta da una società controllata o dal Comune di Venezia stesso.*

*E' evidente che pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per perdite reiterate, non può essere oggetto di dismissione poiché la cessione delle azioni determinerebbe il venir meno del diritto di opzione sulle azioni e quindi indirettamente sull'acquisto di Palazzo Grassi, che come noto rappresenta un immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante valore economico.*

*In quest'ottica quindi la partecipazione deve essere mantenuta poiché pienamente coerente*

ALL. A

*con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.*

*In ogni caso, ci si riserva di effettuare ulteriori valutazioni alla luce delle eventuali indicazioni applicative o interpretative della giurisprudenza contabile o amministrativa."*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 – 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ha rappresentato l'impossibilità di poter detenere la partecipazione indiretta in Palazzo Grassi S.p.A. in quanto la società presenta perdite reiterate e non gestisce servizi di interesse generale.

Alla luce però del fatto che l'originario Contratto di acquisto della partecipazione prevede che decorsi 99 anni dalla stipula del contratto di cessione delle azioni all'attuale socio Pinault Collection S.a.s, la CMV S.p.A. possa esercitare un diritto di opzione per l'acquisto dell'80% del Capitale sociale della società e quindi indirettamente dell'immobile Palazzo Grassi per l'importo di 1.000 euro (la condizione per l'esercizio di detto diritto è che la partecipazione sia detenuta da una società controllata o dal Comune di Venezia stesso) è evidente che pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P., non si ritiene possibile poter procedere alla dismissione.

Infatti, la cessione delle azioni determina il venir meno del diritto di opzione sulle rimanenti azioni e, quindi, indirettamente sull'acquisto di Palazzo Grassi, che come noto rappresenta un immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante valore economico.

In quest'ottica, quindi, nel precedente Piano di Razionalizzazione del 2018 si era previsto di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro l'impossibilità di procedere a detta dismissione per le ragioni sopra evidenziate.

E' evidente, quindi, che pur ricadendo la società nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P. per perdite reiterate, non si ritiene possibile poter procedere alla dismissione, infatti, la cessione delle azioni determina il venir meno del diritto di opzione sulle azioni e, quindi, indirettamente sull'acquisto di Palazzo Grassi, che come noto rappresenta un immobile seicentesco di primario pregio e di rilevante valore economico.

**21. VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Controllata in via indiretta tramite IVE S.r.l.*                                     |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione con modalità da definire al termine del concordato. |

*\*L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).*

Vega S.c.ar.l. è stata costituita il 27 ottobre 1993.

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è ancora proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l'incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un accordo per la gestione associata con l'Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia. Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di € 12,3 milioni, che hanno determinato un forte incremento dell'indebitamento, salito ad € 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto.

Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo da un lato di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni assets, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera.

Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità.

Il bilancio 2016 si è chiuso con una perdita d'esercizio pari a 2,3 milioni euro mentre il bilancio d'esercizio 2017 ha chiuso con una perdita di 817 mila euro. Anche l'esercizio 2018 ha chiuso con un risultato negativo in quanto ha presentato una perdita di € 732 mila.

Come già rilevato nel precedente Piano di razionalizzazione, la società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e pertanto la partecipazione è oggetto di dismissione.

In ogni caso essendo appunto la società in fase di concordato preventivo si trova già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria e quindi al momento l'Amministrazione, pur procedendo atto del fatto che la partecipazione debba astrattamente essere dismessa, ritiene che non vi siano le condizioni per poter procedere ora in tal senso se non minando la conclusione *in bonis* della procedura di concordato.

Solo una volta terminata la procedura di concordato sarà possibile definire le modalità di dismissione e, coerentemente, le linee strategiche per lo sviluppo e gestione del Parco Scientifico Tecnologico di Venezia.

**22. Expo Venice S.p.A. (in procedura fallimentare)**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.    |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante liquidazione. |

Società costituita con atto del 06 novembre 2006.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 giugno 2010.

La Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di fiere, mostre, congressi, conferenze, tavole rotonde, saloni specializzati, esposizioni, mostre mercato, quartieri fieristici o equivalenti e prestazione di servizi accessori e collaterali.

Procedura di fallimento dichiarata il 28 settembre 2016 dal Tribunale di Venezia rif. 146/16.

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione indiretta al termine della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla liquidazione della società.

**23. TAG S.r.l.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.                                  |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione mediante alienazione o recesso ex art. 24 c. 5 TUSP. |

Società costituita il 2 agosto 2012.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 dicembre 2012.

A oggi detta quota è diminuita allo 0,5% del capitale sociale.

La Società ha per oggetto la creazione e manutenzione di siti web, realizzazione di software ad attività di informatica in genere compresa l'installazione e la manutenzione di reti locali, con particolare attenzione alla consulenza on line e digitale. Formazione, progettazione, sviluppo, produzione, commercio e noleggio a terzi di materiali tecnici dei settori elettronico, informatico, delle comunicazioni e dei sistemi multimediali. Assistenza aziendale, commerciale e tecnica in genere con esclusione di ogni attività riservata per legge ai professionisti iscritti in albi professionali nonché a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 500.000 €, e nel precedente piano di razionalizzazione si era già evidenziato che la società aveva chiuso 4 degli ultimi 5 esercizi in perdita, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., inoltre la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie dell'art. 4.

Anche nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si era precisato che la partecipazione doveva essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

Al momento si precisa che sono in corso le attività da parte di Vega S.c.a r.l. per la dismissione della quota tramite cessione o recesso ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.

## 24. Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a r.l.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Tipo di partecipazione:</b>  | Partecipata di minoranza indiretta tramite Insula S.p.A.<br><i>(e tramite Veritas S.p.A.)</i>   |
| <b>Azioni da intraprendere:</b> | Dismissione della partecipazione detenuta indirettamente tramite Insula S.p.A. mediante cessione<br><br><i>(la quota detenuta tramite Veritas S.p.A. non è oggetto di rilevazione in quanto trattasi di partecipazione tramite quotata)</i> |

La società ha scopo consortile, e ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria di attività di studio, progettazione e direzione di lavori prevalentemente in campo ambientale svolte direttamente e/o attraverso i propri soci.

Insula S.p.A. e Veritas S.p.A. hanno acquisito la partecipazione rispettivamente del 15% e 18% del capitale sociale il 06 febbraio 2006.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era precisato quanto segue:

*"Le attività svolte dalla società in tema di studio, progettazione e direzione lavori sono di interesse per i soci ma non corrispondono alle finalità istituzionali dell'Ente così come previsto dall'art. 4 comma 1 del TUSP.*


*La società è inoltre priva di dipendenti, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP.*

*Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta detenuta tramite Insula S.p.A. deve essere dismessa dall'Amministrazione Comunale mentre la partecipazione di Veritas S.p.A. non è oggetto di ricognizione ai sensi delle previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. secondo cui "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."*

In data 1/7/2019 è stata ceduta la partecipazione detenuta mediante Insula S.p.A. e pertanto la partecipazione risulta ora dismessa.

**5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA**

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel presente documento ne deriverebbe una riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. **24** a n. **11** società tra controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle partecipate di Veritas S.p.A., non oggetto di rilevazione ai sensi del T.U.S.P. per le motivazioni già evidenziate.



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società **controllate** dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(\*) Ve.la. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(\*\*) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.



ALL. A

ALL. A

ALLEGATI:

- All. **A.1.:** ***Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016***, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 22/2018;
- All. **A.2.:** ***Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico;
- All. **B:** ***Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia.***